

L'Assessore Burgnich Maria Cristina sulla scorta della relazione istruttoria predisposta dall'U.O.C. Tributi, riferisce quanto segue.

IL CONSIGLIO

Visto il D.lgs 14/03/2011 n.23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli art. 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale propria;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.»;

Visto in particolare l'art. 13 della Legge suddetta che testualmente recita:

1. *..omissis*

2. *L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.*

... omissis...

Visto il D.Lgs 446 del 15/12/1997 in particolare gli art 52 e 59 limitatamente alle disposizioni vigenti dopo l'entrata in vigore del D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011;

Richiamata la propria deliberazione n. 56 del 20 dicembre 2018, con la quale sono state approvate, per l'anno 2019, le aliquote e le modalità di applicazione dell'IMU;

Considerato che l'*Imposta Municipale Propria* o *IMU* è stata obbligatoriamente introdotta con legge dello Stato e considerato che la normativa prevede la competenza del Consiglio Comunale ad approvare e modificare con propria deliberazione in aumento o in diminuzione l'aliquota base per le diverse tipologie di immobili entro i limiti previsti dalla stessa Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta comunale unica "IUC", che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 10 marzo 2014, è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

Richiamata la legge di stabilità per l'anno 2016 n. 208 del 28 dicembre 2015, che ha introdotto ulteriori aggiornamenti in materia di IUC, interessando anche l'art. 13 del D.L. 201/2011, per la componente IMU;

Considerato che le richiamate modifiche alla disciplina dell'IMU hanno modificato la struttura dell'imposta, con conseguenza sul relativo gettito, disponendo, tra l'altro, la esclusione dall'imposta per le seguenti fattispecie:

1. abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5 A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali

- indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
2. unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 3. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
 4. casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 5. l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 6. fabbricati strumentali destinati all'esercizio dell'attività agricola;

Richiamato l'art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, il quale recita "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato gratuito";

Ricordato:

- che dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- che a decorrere dal 1° gennaio 2016 sono esenti i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione";
- che a decorre dal 1° gennaio 2016 sono esenti dal pagamento dell'IMU le unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari anche non residenti anagraficamente purché dimoranti;

Ricordato che per le fattispecie elencate all'art. 13, punto 3 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come successivamente modificato, la base imponibile è ridotta del 50%;

Dato atto che l'aliquota di base dell'imposta è pari al **7,6 per mille**, e che con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 3 punti percentuali, mentre l'aliquota è ridotta al **4,0 per mille** per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. Con deliberazione del Consiglio Comunale, quest'ultima può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 2 punti percentuali;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale può essere ridotta l'aliquota di base fino al **4,0 per mille** nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;

Dato atto che il comma 10 dell'art 13 del D.L. 201/2011 convertito in legge L. 214/2011 attribuisce ai comuni la possibilità di applicare l'aliquota ridotta e le detrazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze anche ai soggetti di cui all'art 3 comma 56 della L. 23/12/1996 N. 662: ... *"l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la*

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.”;

Considerato che l'Amministrazione comunale, con la sopra richiamata delibera, ha altresì deciso per il 2019, di

- applicare l'aliquota del 10,60 per mille agli immobili di categoria C/1 (negozi), ricadenti all'interno del ring e nel suo perimetro compresi largo San Giovanni e Largo San Giacomo (vie e piazze di cui all'allegato elenco, che fa parte integrante della presente deliberazione, insieme alla planimetria), per il periodo in cui non vengono utilizzati,
- applicare l'aliquota del 7,60 per mille agli immobili di categoria C/1 (negozi), ricadenti all'interno del ring e nel suo perimetro compresi largo San Giovanni e Largo San Giacomo (vie e piazze di cui all'allegato elenco che fa parte integrante della presente deliberazione insieme alla planimetria), ai negozi che al 1° gennaio 2019 risultino utilizzati i cui proprietari, per avere diritto ad applicare tale aliquota, dovranno presentare entro il 31 dicembre 2019 apposita comunicazione scritta all'Ufficio Tributi
- applicare l'aliquota del 6,00 per mille agli immobili di categoria C/1 (negozi), ricadenti nelle vie e piazze all'interno del ring e nel suo perimetro compresi largo San Giovanni e Largo San Giacomo (vie e piazze di cui all'allegato elenco che fa parte integrante della presente deliberazione insieme alla planimetria), che comincino ad essere occupati nel corso dell'anno 2019. I rispettivi proprietari per avere diritto ad applicare tale aliquota, dovranno presentare, entro il 31 dicembre 2019 apposita comunicazione scritta all'Ufficio Tributi. Tale aliquota verrà applicata in via sperimentale solo per l'anno 2019. L'amministrazione si riserva, in base ai risultati ottenuti, di riproporla anche per l'anno 2020.

Dato atto che nel disegno di legge di bilancio per il 2020 è prevista l'unificazione dell' IMU con la TASI e che da una prima lettura delle norme non emerge un sostanziale cambiamento delle norme in materia di IMU né nella struttura del tributo che nell'identificazione delle fattispecie imponibili e dei poteri degli Enti locali in materia di agevolazioni;

Ritenuto di definire a legislazione vigente, per quanto attiene alla deliberazione delle aliquote per l'anno 2020, le seguenti aliquote e detrazioni necessarie per il mantenimento degli equilibri del Bilancio di Previsione 2020:

ALIQUOTE:

- 8,85 (otto/ottantacinque) per mille: aliquota ordinaria dell'imposta municipale propria;
- 3,80 (tre/ottanta) per mille: aliquota ridotta per l'abitazione principale (categorie (A/1, A/8 e A/9) e per le pertinenze intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- 5,85 (cinque/ottantacinque) per mille: aliquota per l'unità immobiliare concessa in comodato d'uso gratuito ai parenti fino al 1° grado, che nella stessa risultino avere la residenza anagrafica nonché la dimora abituale. Tale aliquota si estende anche alle relative pertinenze intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

- 4,00 (quattro/zerozero per mille): aliquota per unità immobiliari e relative pertinenze, possedute da enti pubblici operanti nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica, adibite ad abitazione principale degli assegnatari. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- 6,00 (sei/zerozero per mille) aliquota per le unità immobiliari accatastate in categoria C/1 (negozi) e situate nelle vie di cui all'allegato elenco che inizino ad essere utilizzate nel corso dell'anno 2019 (dal proprietario o dal locatario). Tale aliquota verrà applicata in via sperimentale solo per l'anno 2019. L'amministrazione si riserva, in base ai risultati ottenuti, di riproporla anche per l'anno 2020.;
- 7,60 (sette/sei zero per mille) aliquota per le unità immobiliari accatastate in categoria C/1 (negozi) e situate nelle vie di cui all'allegato elenco che risultino essere utilizzate dal 1° gennaio 2020 (dal proprietario o dal locatario);
- 10,60 (quattro/sessanta per mille) aliquota per le unità immobiliari accatastate in categoria C/1 (negozi) e situate nelle vie di cui all'allegato elenco per il periodo in cui gli stessi non sono utilizzati (dal proprietario o dal locatario);
- 8,85 (otto/ottantacinque per mille) aliquota per le unità immobiliari accatastate in categoria C/1 (negozi) e situate nelle vie del comune non comprese nell'allegato elenco;
- 7,60 (sette/sessanta per mille) aliquota per le aree fabbricabili e terreni agricoli;

DETRAZIONI:

-€ 200,00 (euro duecento/zerozero) per l'abitazione principale (unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione a tale uso; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;

Tutto ciò premesso e per le motivazioni sopra riportate, con voti

DELIBERA

1) di approvare con riferimento all'esercizio finanziario 2020, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria – I.M.U. - e la detrazione di imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nelle seguenti misure:

DESCRIZIONE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
1. Abitazione principale (unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze,	3,80 per mille	200 EURO

<p>intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>		
<p>2. Unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, il cui soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulti assegnatario della casa coniugale. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>	<p>3,80 per mille</p>	<p>200 EURO</p>
<p>3. Unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>	<p>3,80 per mille</p>	<p>200 EURO</p>
<p>4. Unità immobiliari e relative pertinenze, possedute da enti pubblici operanti nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica, adibite ad abitazione principale degli assegnatari. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>	<p>4,00 per mille</p>	<p>200 EURO</p>
<p>5. Unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato gratuito ai parenti fino al primo grado. Il presupposto per l'applicazione dell'aliquota agevolata è che il parente, che occupa l'immobile, vi abbia sia la dimora che la residenza anagrafica. Per poter usufruire di tale aliquota il proprietario dell'immobile dovrà consegnare apposita</p>	<p>5,85 per mille</p>	

<p>dichiarazione unitamente a copia dell'atto di comodato regolarmente registrato. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>6. Unità immobiliari accatastate in categoria C/1 (negozi) situate nelle vie di cui all'allegato elenco in cui le stesse non sono utilizzate (dal proprietario o dal locatario).</p> <p>7. Unità immobiliari accatastate in categoria C/1 (negozi) situate nelle vie di cui all'allegato elenco in cui le stesse sono utilizzate (dal proprietario o dal locatario) dal 1° gennaio 2020.</p> <p>8. Unità immobiliari accatastate in categoria C/1 (negozi) situate nelle vie di cui all'allegato elenco in cui le stesse inizino ad essere utilizzate (dal proprietario o dal locatario) nel corso dell'anno 2020.</p> <p>9. Unità immobiliari accatastate in categoria C/1 (negozi) situate nelle vie non comprese nell'allegato elenco in cui le stesse sono utilizzate.</p> <p>10. Aree fabbricabili e terreni agricoli.</p>	<p>10,60 per mille</p> <p>7,60 per mille</p> <p>6,00 per mille</p> <p>8,85 per mille</p> <p>7,60 per mille</p>	
<p>Aliquota ordinaria. Si applica a tutte le tipologie immobiliari non comprese nelle altre aliquote.</p>	<p>8,85 per mille</p>	

- 2) di precisare che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- 3) di precisare altresì che i proprietari degli immobili di categoria C/1 (negozi) che siano nelle condizioni per potersi applicare le aliquote di cui ai punti 7) e 8) della tabella sopra riportata, dovranno presentare apposita dichiarazione all'ufficio Tributi;
- 4) di dare atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art.5 commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30/12/1992, n.504 e

successive modifiche ed integrazioni e, dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 03/12/2011, n. 201, convertito con modifiche dalla Legge n. 214 del 22/12/2011 e della Legge 27/12/ 2013, n. 147;

5) di dare atto che nei seguenti casi non si applica l'IMU ex lege:

- a. abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5 A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- b. unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c. unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari anche non residenti anagraficamente purché dimoranti;
- d. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- e. casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- f. l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- g. fabbricati strumentali destinati all'esercizio dell'attività agricola;
- h. sui terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dallo loro ubicazione

6) di prendere atto che per le fattispecie elencate all'art. 13, punto 3 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come successivamente modificato, la base imponibile è ridotta del 50%;

7) di prendere atto che, ai sensi dell'art. 13, punto sei-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come successivamente modificato, per gli immobili a canone concordato di cui di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 6 del sopra richiamato D.L., è ridotta al 75%;

8) di provvedere ad inviare copia conforme del presente atto al Ministero dell'Economia e Finanze ai sensi dell'art 13 comma 15 del D.L. n. 201 del 06/12/2011;

9) di dare atto che, qualora la legge di stabilità per il 2020 definitivamente approvata contenesse norme incompatibili con le aliquote sopra riportate si provvederà a modificare le misure definite entro i termini di deliberazione previsti dal medesimo disegno di legge.

Con successiva votazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DE BIASIO FRANCESCA

CODICE FISCALE: DBSFNC65P60A516C

DATA FIRMA: 04/12/2019 10:03:59

IMPRONTA: 26813FE4E80015958E644A770C87C4DE3D91E374D6AA512C85D3CC82C2C7DC4E
3D91E374D6AA512C85D3CC82C2C7DC4EF730ECB179438B808099B5789A4D1C5E
F730ECB179438B808099B5789A4D1C5E66A8CD8603ECBBDC6DEFB3F6B8046A55
66A8CD8603ECBBDC6DEFB3F6B8046A5546F6929C6D21EC4BBCE5F82B6ECDF2A1